



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica



STATO DI FILIAZIONE UNICO

Filiazione: tutti i figli, naturali o legittimi, ora hanno lo stesso stato giuridico.

Angela Dipasquale (redattore Ambra Di Muro)

CIVILE - FAMIGLIA

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Pubblicato, Venerdì 30 Gennaio 2015

Nella ricorrenza del **25.mo Anniversario della Sottoscrizione della Convenzione di NY sui diritti del Fanciullo**, convenzione che rappresenta la pietra miliare dei successivi numerosi interventi effettuati dai Legislatori dei **diversi Stati a tutela dei Diritti dei Minori** è opportuno ricordare l'importante svolta nel Sistema Giuridico Statuale scaturita a seguito della emanazione della **Legge 219 del 10.12.2012** nel nostro Ordinamento Giuridico.

Invero, nel solco già tracciato dalla più recente dottrina e seguendo le nuove tendenze della giurisprudenza più evoluta, il nostro legislatore, nella sentita necessità di uniformarsi a canoni "diversi" da quelli oramai obsoleti che avevano ispirato il Codice Civile del 1942 ha eliminato, con la predetta **Legge**, ogni distinzione tra i figli **legittimi-naturali-adoptivi** equiparandoli integralmente e per ogni effetto sociale e giuridico. Si è sostanzialmente riconosciuta, quindi, anche nel nostro Ordinamento, accresciuta rilevanza della **tutela del fanciullo/minore**.

Al fine di consentire la pratica applicazione di tale **equiparazione** il legislatore ha anche provveduto, con la medesima legge, a ridefinire le competenze dei **Tribunali**, Ordinari e dei Minorenni, nelle materie che coinvolgono i **Diritti dei Minori**, uniformando il tutto al **principio "tutti i figli hanno lo stesso Stato Giuridico"**.

Numerosi gli **interventi modificativi ed integrativi** del "vecchio" Codice Civile: il **vincolo della Parentela** sussiste tra le persone che discendono dallo stesso stipite a prescindere dal carattere **legittimo o naturale** della filiazione (la parentela tuttavia è rimasta esclusa per la adozione di maggiorenni) ;

Risulta **temperato il divieto per i genitori infra-sedicenni di riconoscimento del figlio**; viene ampliata la possibilità di **riconoscimento di figli incestuosi**; così come è ampliato il **potere di legittimazione passiva** alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale; ai doveri verso i genitori si aggiungono i **diritti dei figli verso i genitori**.

La competenza del **Tribunale dei Minorenni** risulta fortemente ridimensionata dall'attribuzione al **Tribunale Ordinario** di molti dei suoi provvedimenti :

amministrazione del fondo per il caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio ,
divisione dei beni della comunione , riconoscimento del figlio naturale ,assunzione del
cognome per il figlio naturale,dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
naturale,esercizio della potestà sul figlio naturale ,risoluzione dei contrasti sorti
nell'esercizio della potestà genitoriale.

In tutte le materie transitate dal tribunale dei minorenni a quello ordinario e per quelle
residuali rimaste di esclusiva competenza del tribunale dei minorenni è previsto che i
relativi provvedimenti vengano adottati in Camera di Consiglio e sentito il p.m.

Notevole è stato il passo in avanti compiuto dal Legislatore con la Legge 219/12 nella
Tutela dei Diritti del Fanciullo dove l'**interesse del Minore** diviene criterio effettivo e
non mera **dichiarazione d'intenti**, nel rispetto di quel **Principio di
Solidarietà**, ispiratore del Costituente, secondo cui nella Famiglia il proprio
riconoscimento si realizza nel momento del Riconoscimento dell'altro.